

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 104/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2009**

I COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Prof. Vincenzo FORTUNATO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo Bravi – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO - LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009, A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. CASSINO PER VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;

- AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DEL SIG. CLDOMIRO MUROLO (PRESIDENTE ONORARIO DELLA S.S. CASSINO S.R.L S.S. 1007/2008 E S.S. 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMA 12 C.G.S.;**

- **DEL SIG. ANTONIO LOMBARDI (AZION. MAGGIORANZA E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E S.S. 2008/2009) E DEL SIG. FRANCESCO RISPOLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. S.S. 2007/2008 E 2008/2009), DALLE VIOLAZIONI ASCRITTEGLI DEGLI ART. 1 E 8, COMMA 2, C.G.S.;**

- **DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE ASCRITTAGLI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**

A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO N. 931/388PF08-09/SP/BLP DEL 13.08.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 26.10.2009)

Il Procuratore Federale, con rituale e tempestivo atto d'appello ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. 31/CDN il 26.10.2009 e notificata il 27 successivo, con la quale, a seguito del suo deferimento, i tesserati Murolo Clodomiro, Rispoli Francesco, Lombardi Antonio, la S.S. Cassino e la Salernitana Calcio 1919, la Commissione Disciplinare Nazionale li ha prosciolti dagli addebiti disciplinari loro rispettivamente ascritti.

Giova premettere che il Procuratore Federale, con atto del 13/08/2009, aveva deferito:

- 1) Clodomiro Murolo, presidente onorario della S.S. Cassino S.r.l. per aver acquisito una posizione di controllo “per particolari vincoli contrattuali” della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., in violazione dell'art. 16 bis N.O.I.F. e degli art. 1, comma 1, e 8, comma 12, C.G.S.;

- 2) la società S.S. Cassino S.r.l., per responsabilità diretta, si sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo Presidente onorario con poteri di legale rappresentanza;

- 3) Francesco Rispoli, amministratore unico e legale rappresentante della Salernitana Calcio

1919 S.p.A. e Antonio Lombardi, azionista di maggioranza, institore e legale rappresentante della Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per aver, nelle predette qualità, sottoscritto e comunque fatto uso dei contratti di sponsorizzazione indicati nella parte motiva dell'atto di deferimento, perfezionati e utilizzati dalla stessa società al particolare fine di eludere gli obblighi di ricapitalizzazione facenti carico alla società medesima, in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 1, C.G.S. e con gli obblighi di cui all'art. 8, comma 2, C.G.S.;

4) la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai Signori Francesco Rispoli e Antonio Lombardi, suoi dirigenti e legali rappresentanti.

All'esito del procedimento la Commissione Disciplinare Nazionale accoglieva l'eccezione di improcedibilità del deferimento a carico del Murolo Clodomiro, che si assumeva che all'epoca dei fatti non rivestiva la carica di legale rappresentante della società, e nel merito rigettava il deferimento a carico degli altri incolpati per insufficienza degli elementi probatori.

Con i motivi scritti, il Procuratore Federale ha eccepito:

a) l'erronea valutazione, in fatto ed in diritto, della posizione del Murolo Clodomiro in seno alla società Cassino e conseguente erroneità della pronuncia di improcedibilità nei confronti della stessa;

b) l'erronea interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 16 bis N.O.I.F.;

c) l'omessa pronuncia in ordine alle contestazioni di addebito formulate a carico di Rispoli Francesco, Lombardi Antonio e della società Salernitana Calcio 1919.

In relazione al superiore punto lett. a) il Procuratore Federale, richiamando i contenuti letterali dell'art. 16 bis, commi 1 – 2 N.O.I.F., ha affermato, come appare evidente, che il legislatore federale ha tassativamente imposto un divieto non legato alla carica formale (legale rappresentante) rivestita dal soggetto, bensì al controllo, diretto o indiretto, che il medesimo può esercitare su due o più società professionistiche, con le modalità giustappunto specificate dal comma 2° dell'art 16 bis N.O.I.F..

Ipotesi, questa, documentata dal fatto che il Murolo, con rogito 28.6.2007, aveva acquistato quote sociali della società Cassino pari al 75% derivandone con ciò il controllo della stessa in ragione della maggioranza dei voti di organi decisionali (l'assemblea dei soci).

Essendo, inoltre, di tutta evidenza che egli, sempre secondo quanto statuito dal citato comma 2°, aveva acquisito anche il controllo della società Salernitana attraverso la partecipazione particolarmente qualificata e con particolari vincoli contrattuali.

Evidenziava, infatti, che in data 29.10.2007 il Murolo, con società che avevano riferimento a sé stesso, a suoi parenti e affini entro il quarto grado, aveva acquistato il 30% della società Salernitana ed ancora poiché il 1° ed il 20 Aprile 2008 erano stati stipulati i contratti di sponsorizzazione necessari per evitare la ricapitalizzazione della stessa, assumendo, egli, il pieno controllo sia del Cassino che della Salernitana.

Contestava, pertanto, l'assunto della Commissione Disciplinare Nazionale che “ritenendo non formata la prova della dedotta influenza dominante del Murolo nell'ambito della Salernitana, in quanto non è sufficiente, come per il controllo societario, una mera situazione di fatto, quanto, piuttosto occorre la prova di condotte mediante le quali tale influenza si sarebbe esercitata”; essendo necessario, secondo l'assunto della Commissione Disciplinare Nazionale, acquisire la prova di specifici atti di esercizio del potere di influenza dominante della controllante sulla controllata; prova che non sarebbe stata raggiunta ad onta della sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione ed il trasferimento di un certo numero di giocatori tra le due società coinvolte.

Eccepiva, pertanto, il Procuratore Federale che le indagini svolte e la documentazione acquisita, avevano permesso di accertare che il Murolo, già titolare, per via indiretta, del 30% delle azioni della Salernitana, aveva assunto una chiara “influenza dominante, sulla Società Sportiva sponsorizzata, incidendo radicalmente sul bilancio di quest'ultima e sulle conseguenti scelte economiche ed aziendali.

Rilevava, altresì, che, configurando la norma di cui all'art. 16 bis N.O.I.F. un illecito di pericolo, l'influenza dominante effettiva rappresenterebbe una aggravante della fattispecie.

A supporto degli esplicitati motivi ha richiamato la più recente giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, secondo la quale, in tema di partecipazione alle gare pubbliche di appalto, è sufficiente la ricorrenza di indizi oggettivi e concordanti, tali da ingenerare pericolo per i superiori valori della "par condicio" tra concorrenti, della serietà, segretezza e indipendenza delle offerte, non essendo, per contro, richiesta la prova di specifici atti diretti a violare la "par condicio" in quanto l'ordinamento impone di anticipare la tutela avverso simili condotte al momento in cui si verifichi il semplice pericolo per i superiori valori protetti.

Per quanto, infine, attiene alla censura della omessa pronuncia, da parte della Commissione Disciplinare Nazionale, in merito alle contestazioni a carico del Rispoli, del Lombardi e della Salernitana Calcio 1919, il Procuratore Federale ha osservato che ad essi era stata contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 2, C.G.S. sulla quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva totalmente omesso di decidere.

Ha concluso, pertanto, chiedendo che la C.G.F., in totale riforma della decisione impugnata, voglia affermare la responsabilità disciplinare dei deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte, irrogando le sanzioni richieste in sede di giudizio di primo grado, ovvero quelle ritenute di giustizia.

Avverso questo appello controdeducevano la Salernitana Calcio 1919, il Rispoli Francesco ed il Dott. Lombardi Antonio, eccependo: 1) la reiterazione di un errore contabile commesso dalla CO.VI.SOC. circa i documenti presi, dal Procuratore Federale, a supporto del suo deferimento, che se letti analiticamente ne avrebbero dimostrato la fallacia sia in relazione alla Stagione Sportiva 2007/2008 che a quella 2008/2009; 2) pertanto, che il Murolo non aveva esercitato una influenza dominante, né direttamente né indirettamente, sulla Salernitana Calcio 1919 posto che questa aveva un'autonomia economica in alcun modo connessa agli apporti effettuati dal Murolo; 3) l'inesistenza "dell'illecito di pericolo" rispetto al quale, come enunciato dal Procuratore Federale, l'effettività della dominazione "rappresenta una aggravante della fattispecie".

Ha, pertanto, concluso per il rigetto dell'appello e conseguente conferma della decisione impugnata con l'inusuale richiesta di "condanna alle spese" indicate complessivamente in € 30.000,00.

Distinte controdeduzioni ha proposto la S.S. Cassino S.r.l. rilevando: 1) la legittimità della declaratoria di improcedibilità del deferimento della società atteso che il Murolo non era il legale rappresentante della stessa al momento in cui sono stati sottoscritti i contratti di sponsorizzazione; 2) nel merito, la carenza di prova certa, diretta a dimostrare la manifestazione di una posizione di influenza dominante, in capo al Murolo, nella Salernitana Calcio 1919.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto del proposto appello, con conseguente conferma della decisione gravata.

Ha, infine, controdedotto il Murolo Clodomiro ribadendo i concetti già espressi dalla S.S. Cassino, riportandosi alle conclusioni dalla stessa dispiegate.

All'udienza del 21.12.2009, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite - sono comparsi i rappresentanti del Procuratore Federale e i difensori degli appellati i quali hanno illustrato le rispettive posizioni: i primi concludendo per l'accoglimento dell'appello ed i secondi per il rigetto e conseguente conferma della decisione impugnata.

Ciò premesso, osserva preliminarmente questa Corte che l'appello, seppure incisivamente motivato, è privo di giuridico fondamento e deve essere rigettato.

Questa Corte, infatti, concorda compiutamente con le motivazioni di rigetto del deferimento esplicitate dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella decisione gravata e dalle stesse non intende discostarsi non risultando acquisita una prova certa, diretta inequivocabilmente a dimostrare, come previsto dalla ratio dell'art. 16 bis N.O.I.F. che ha riproposto il medesimo contenuto dell'art. 2359 C.C., la manifestazione di una posizione di influenza dominante in capo al Murolo nella Salernitana Calcio.

Questo motivo del tutto assorbente esime, quindi, dallo svolgere ulteriori argomentazioni sugli altri capi del deferimento.

Non prevista dal C.G.S. appare, infine, la domanda di condanna del Procuratore Federale alle spese del giudizio, formulata dalla difesa degli appellati, che, pertanto, deve essere rigettata poiché priva di ogni supporto normativo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI, Dr. Vito GIAMPIETRO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METTIERI.

3) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. CANOSSA LEANDRO NATO IL 27.2.1947

Con rituale istanza 17.6.2008 il signor Canossa Leandro, nato a Concordia il 27.2.1947 e residente in Rapallo in Via Aschieri n. 10B/8, già tesserato quale allenatore con la società Grassorutese, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica di anni cinque, comminatagli dal G.iudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria – Settore Giovanile e Scolastico, sino a tutto il 18.10.2006 (Com. Uff. n. 12 del C.R. Liguria – Settore Giovanile e Scolastico - del 18/10/2001), con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 166/A F.I.G.C. del 15.5.2003).

A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificato dal vigente art. 26.3 C.G.S..

Alla seduta del 21.12.2009 la competente C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi.

Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata al Canossa aveva esaurito i suoi effetti il 18.10.2006 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni del su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie poiché più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Canossa Leandro sussistendone i presupposti.

4) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE APOLLONI ENRICO N. MATRICOLA 3.007.579

Con rituale istanza del 9.12.2009 il signor Apolloni Enrico, nato a Frascati il 16.6.1980, residente in Grottaferrata in Via Anagnina n. 260, già tesserato per la A.S.D. Vivace Grottaferrata, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica di anni cinque, comminatagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, sino a tutto il 2.5.2008 (Com. Uff. n. 75 del C.R. Lazio 2.5.2003) con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale in data 9.12.2003 (Com. Uff. n. 108/A F.I.G.C. del 9.12.2003).

A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificato dal vigente art. 26.3 C.G.S..

Alla seduta del 21.12.2009 la competente C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi.

Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata all'Apolloni aveva esaurito i suoi effetti il 2.5.2008 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni del su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie poiché più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Apolloni Enrico sussistendone i presupposti.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. BENFORTE SEBASTIANO NATO IL 20.5.1958

Con rituale istanza 30.11.2009 il signor Benforte Sebastiano, nato a Casteldaccia il 20.5.1958 ed ivi residente in Via Alcamo n. 4, già tesserato con la Società Pro Casteldaccia, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica di anni cinque, comminatagli dal G.S. del C.R. Sicilia, sino a tutto il 25.1.2002 (Com. Uff. n. 32 del C.R. Sicilia del 29.1.1997) con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale (Com. Uff. n. 5/A F.I.G.C. del 11.7.1997).

A supporto della richiesta ha prodotto autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, poi modificato dal vigente art. 26.3 C.G.S.

Alla seduta del 21.12.2009 la competente C.G.F. - Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi.

Osserva, infatti, la C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata al Benforte aveva esaurito i suoi effetti il 25.1.2002 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni del su citato art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie poiché più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal Sig. Benforte Sebastiano sussistendone i presupposti.

6) RICORSO DELL'U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 20.9.2010 AL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 31.1.2010 AL SIG. PETTINARI MICHELE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA U.S. BENACENSE 1905 RIVA;**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.11.2009 AL CALCIATORE CATTOLICO LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 – PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 92, COMMA 1, 95, COMMA 8 NOIF; AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16, COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)**

7) RICORSO DELL'S.S.D TRENTO CALCIO 1921 S.r.l AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €2.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

• **INIBIZIONE FINO AL 30.9.2011 AL SIG. FATTINGER MARCO, PRESIDENTE S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L., ALL'EPOCA DEI FATTI NON TESSERATO CON FUNZIONI DI VICE PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETÀ;**

• **INIBIZIONE FINO AL 31.3.2011 AL SIG. DI BENEDETTO MARIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.;**

• **SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 AI CALCIATORI BADONA MONTEIRO SAMORY E TISI DAVIDE, TESSERATI S.S.D. TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.;**

• **INIBIZIONE FINO AL 28.2.2010 AL SIG. SPREAFICO DANILO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA S.S.D. TRENTO CALCIO 1921;**

• **INIBIZIONE SINO AL 28.2.2010 AL SIG. MAULÈ GABRIELE, DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA SOC. TRENTO CALCIO 1921; INFLITTE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S.; 92, COMMA 1 E 95, COMMA 8 NOIF; 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 STATUTO FEDERALE; LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4. COMMA 1 E 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)**

8) RICORSO DEL CALCIATORE TISI DAVIDE, TESSERATO S.S.D. TRENTO CALCIO 1921) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, N RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2, CGS E 95 COMMA 8, NOIF E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 92, COMMA 1, NOIF ED AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

9) RICORSO DEL SIG. ADDEO PIETRO, PRESIDENTE DELL'U.S. BENACENSE 1905 RIVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2010 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 1576/111PF09-10/MS/EN DELL'1.10.2009 - PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 CGS E 95, COMMA 8, NOIF E VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

In data 1 ottobre 2009 la Procura Federale deferiva – per quanto in questa sede riveste interesse residuo -, in esito alle indagini avviate in relazione ad un esposto del Presidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, che segnalava possibili irregolarità nei trasferimenti dei calciatori Badona Monteiro Samory e Davide Tisi, avvenuti nel luglio 2008 dalla società sportiva Benacense 1905 al Trento Calcio 1921 S.r.l., nonché in merito all'impiego, da parte di quest'ultima società del calciatore Leonardo Cattolico nella propria squadra allieve nel periodo Settembre/ottobre 2008, senza aver provveduto al tesseramento della stesso, le seguenti persone alla Commissione Disciplinare Nazionale:

1) Marco Fattinger, attuale presidente del Trento Calcio 1921, per aver sottoscritto, pur senza rivestirne la carica, in qualità di presidente della S.S. Benacense 1905 le liste di trasferimento dei due calciatori prima citati;

2) Mario Di Benedetto, all'epoca dei fatti presidente del Trento Calcio 1921, per aver sottoscritto le liste di trasferimento già sottoscritte dal Fattinger e per aver consentito l'utilizzazione

dei calciatori Monteiro e Tisi irregolarmente trasferiti e quella del giovane Cattolico pur essendo lo stesso tesserato per altra società;

3) Pietro Addeo, presidente della società sportiva Benacense 1905, per aver consentito che i calciatori Monteiro e Tisi venissero trasferiti irregolarmente al Trento Calcio omettendo la segnalazione agli organi di giustizia sportiva e per aver consentito che il Trento Calcio 1921 utilizzasse irregolarmente il giovane calciatore Cattolico;

4) I calciatori Monteiro Samory e Tisi per aver sottoscritto consapevolmente o quanto meno per colpa liste di trasferimento firmate da persona priva di poteri di rappresentanza e per aver irregolarmente preso parte rispettivamente a 22 e 25 gare per il Trento Calcio 1921 nella Stagione Sportiva 2008/2009;

5) Danilo Spreafico, all'epoca dei fatti dirigente del Trento Calcio 1921 per aver sottoscritto le distinte di gare ufficiali alle quali partecipavano irregolarmente i due calciatore prima citati;

6) Gabriele Maulè, dirigente responsabile del Settore Giovanile del Trento Calcio 1921, per aver consentito l'utilizzazione in due gare ufficiali del giovane calciatore Leonardo Cattolico, tesserato per altra società;

7) Le società Trento Calcio 1921 e Benacense 1905 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in conseguenza delle violazioni ascritte ai loro presidenti, nonché ai loro dirigenti e tesserati

Con decisione del 16 novembre 2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuta la ricorrenza degli elementi costitutivi della responsabilità dei deferiti, desunti dalla circostanza che anteriormente al trasferimento dei calciatori Monteiro e Tisi dalla Benacense al Trento fosse stato eletto presidente della società cedente l'Addeo, con conseguente perdita di poteri rappresentativi da parte del Fattinger, che pure aveva speso tale qualità, e ritenuta la sussistenza in tutti i deferiti della consapevolezza dell'irregolarità dei trasferimenti in parola nonché dell'illegittima utilizzazione del giovane calciatore Cattolico da parte di società (Trento 1921) per la quale non era tesserato, irrogava al Fattinger la sanzione dell'inibizione fino al 30 settembre 2011; al Di Benedetto la sanzione dell'inibizione fino al 31 marzo 2011; all'Addeo la sanzione dell'inibizione fino al 30 settembre 2010; al Monteiro ed al Tisi la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2010; allo Spreafico la sanzione dell'inibizione fino al 28.2.2010; al Maulè la sanzione dell'inibizione fino al 28 agosto 2010; alla Società sportiva Trento Calcio 1921 la sanzione della penalizzazione di 10 punti da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e quella dell'ammenda di €2.000,00; alla società sportiva Benacense la sanzione dell'ammenda di €2.000,00.

Contro tale decisione veniva proposto tempestivamente impugnazione da parte di tutte le persone e le società prima menzionate, i cui difensori illustravano, in contraddittorio con la Procura Federale, le proprie ragioni nel corso della udienza di discussione del 21 dicembre 2009, durante la quale tutti i procedimenti relativi all'unico deferimento prima citato venivano riuniti.

Ciò premesso, queste Sezioni Unite rilevano che il presupposto del deferimento relativo al trasferimento dei calciatori Samory e Tisi è costituito dalla perdita di poteri rappresentativi della società cedente da parte del Fattinger che, al momento di sottoscrizione degli atti di trasferimento, sarebbe cessato dalla carica per effetto della nomina dell'Addeo.

In particolare, la tesi posta a fondamento dell'accusa ruota attorno alle avvenute dimissioni dalla carica del Fattinger nel corso dell'assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2008 e alla nomina da parte del consiglio direttivo della società in data 9 luglio 2008 dell'Addeo quale presidente.

La tesi accusatoria ruota, pertanto, attorno all'assunto che l'avvicendamento societario si fosse in effetti verificato all'insegna della efficacia e validità degli atti deliberativi prima indicati.

Ora, tale ricostruzione non appare in sintonia né con le risultanze degli atti societari né con le previsioni dello statuto della società sportiva Benacense 1905.

Quanto al primo aspetto va rilevato che nel corso della assemblea straordinaria dell'1 ottobre 2008 il presidente in carica Marco Fattinger si limitò a dire che "per motivi di famiglia e per lavoro

sua intenzione è quella di lasciare la società”, curandosi di precisare che il corrispettivo per la cessione societaria avrebbe dovuto essere pari a €50.000,00.

Che, però, l'accordo con i cessionari non fosse stato raggiunto, e, quindi, che le dimissioni del Fattinger non fossero ancora efficaci ma solo preannunciate, è dimostrato dal fatto che colui che avrebbe dovuto subentrargli (l'Addeo) chiedeva allo stesso Fattinger “di venire incontro alla società con un richiesta più bassa”. Lo stesso presidente dell'assemblea concludeva nel senso che appariva nel Fattinger “la volontà di accordarsi nel migliore dei modi” implicitamente ma inequivocamente lasciando intendere che l'accordo non era in quella data ancora maturo.

Ben, pertanto, può affermarsi il mantenimento della carica presidenziale in capo al Fattinger anche dopo l'assemblea straordinaria del 2008.

Né a mutare il quadro societario può in alcun modo giovare la deliberazione adottata il successivo 9 luglio 2008 dal consiglio direttivo che nominò presidente Pietro Addeo.

Ed infatti, quella deliberazione era stata illegittimamente adottata in quanto, ai sensi dell'art. 13 dello statuto societario, è solo l'assemblea l'organo competente ad eleggere il presidente, mentre la norma statutaria che disciplina le attribuzioni del consiglio direttivo (art. 22) tace del tutto circa poteri di nomina presidenziale ad esso attribuiti.

Questa considerazione corrobora la precedente conclusione del mantenimento della carica presidenziale da parte del Fattinger anche nei giorni immediatamente successivi ai due atti societari prima citati: e tale carica era, pertanto, vigente anche alla data del 24 luglio 2008 in cui furono posti in essere gli atti di trasferimento dei calciatori Samori e Tisi oggetto del presente deferimento.

Ad ulteriore e decisiva riprova che i trasferimenti furono legittimamente sottoscritti dal Fattinger sta l'evidenza documentale costituita dall'accordo transattivo raggiunto il 6 ottobre 2008 tra il Fattinger e l'Addeo: in quella sede, infatti, il Fattinger “rassegnò con la presente formalmente a far data da oggi le proprie dimissioni dalla carica di presidente della S.S. Benacense”. Il contesto dell'atto chiarisce la ragione per la quale solo il 6 ottobre 2008 il Fattinger lasciò la carica: ciò avvenne perché solo nell'occasione qui ricordata tra lo stesso e l'Addeo fu raggiunto l'accordo economico per la cessione societaria e venne, pertanto, ad avverarsi la condizione sospensiva dedotta dalla stesso Fattinger nel corso dell'assemblea dell'1 luglio 2008 nel corso della quale era stato assunto un generico – e come tale improduttivo di immediati effetti – impegno ad abbandonare la presidenza societaria.

In altri termini, solo individuate le condizioni che permettevano la cessione della proprietà societaria poteva trovare conclusione e compimento l'articolato piano di trasferimento delle cariche sociali, che sarebbe stato altrimenti privo di causa giustificativa. Ed infatti, il cosiddetto accordo transattivo disciplina minuziosamente i termini del consenso espresso dalle parti e sottolinea la laboriosità delle trattative risalenti già agli inizi del mese di luglio e solo ad ottobre giunte ad effettiva maturazione.

Il fatto che o in modo affrettato, intempestivo e contrario allo stesso statuto societario l'Addeo abbia esercitato di fatto funzioni corrispondenti a quelle proprie del presidente effettivo non vale certamente ad eliminare la legittima qualità presidenziale in capo al Fattinger fino al 6 ottobre 2008. Egli poteva, pertanto, legittimamente impegnare la propria società e concludere negozi di trasferimento rilevanti nel mondo esterno, quali quelli relativi ai due calciatori più volte citati.

Corollario di questa qualificazione dei fatti che qui rilevano è la altrettanto piena legittimità dell'operato di tutti i deferiti, persone fisiche e persone giuridiche, implicate nel deferimento in relazione al trasferimento dei calciatori Samori e Tisi

In questo senso deve essere annullata la decisione impugnata nella parte in cui era pervenuta a conclusioni affermative di responsabilità in ordine alla vicenda in esame.

Per quanto concerne, poi, il deferimento nella parte in cui ha ad oggetto l'illegittima utilizzazione del giovane calciatore Cattolico da parte di una società che non ne aveva titolo, è da confermare la dichiarazione di responsabilità nei confronti del dirigente Maulè, essendo emerso che egli era perfettamente a conoscenza del mancato tesseramento da parte della società Trento Calcio 1921, del cui Settore Giovanile egli era dirigente responsabile, del calciatore Cattolico: di questo

comportamento scorretto la medesima società è chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S..

Quanto all'entità delle sanzioni da infliggere rispettivamente al dirigente e alla società, queste Sezioni Untie reputano che, in considerazione della circoscritta rilevanza della condotta antidoverosa, sia equo individuare la pena più congrua per il Maulè nella squalifica fino al 31 dicembre 2009 e nell'ammenda di €500,00 la sanzione da applicare alla società Trento.

Per effetto della riforma della decisione impugnata la tassa va restituita.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 6), 7), 8) e 9), in parziale riforma della decisione, ridetermina la sanzione inflitta al signor Gabriele Maulé nella squalifica fino al 31.12.2009 e quella a carico della società S.S.D. Trento Calcio 1921 S.r.l. in €500,00 di ammenda per l'addebito relativo all'utilizzazione del calciatore Leonardo Cattolico.

Annulla nel resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dr. Antonio METITIERI.

10) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. EX ARTT. 31 E 37 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOGAREDO DI PRATO/CODROIPO 1996, CAMPIONATO AMATORI, SERIE A2 – GIRONE A, STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

In data 3.10.2009 era previsto l'incontro Nogaredo di Prato/Codroipo 1996, valido per la quarta giornata di andata della Serie A2, Girone A, del Campionato Amatori, Stagione Sportiva 2009/2010.

La gara era inizialmente programmata in calendario per le ore 15:30; era stata peraltro posticipata, su richiesta della società Nogaredo, alla stessa data per le ore 18:30.

Accadeva peraltro che il Direttore di gara in assenza di disposizioni da parte della Delegazione si presentava presso il campo di gioco di Nogaredo alle h. 15,30. Giungeva anche la squadra del Codroipo Amatori che ignorava lo spostamento di orario. Nessuna delle due squadre però si presentava alle 18,30 e l'Arbitro dava atto di tale circostanza nel relativo referto.

Il motivo dell'assenza delle squadre sarebbe dovuto al fatto che i rispettivi dirigenti responsabili si sarebbero accordati per rinviarla a data da destinare.

La vicenda veniva esaminata dal Giudice Sportivo il quale con provvedimento pubblicato ed affisso all'Albo della Delegazione Distrettuale di Cervignano del Friuli il 7.10.2009 riteneva che l'iniziativa adottata dalle due società per rinviare la gara non fosse conforme a quanto prescrivevano i regolamenti federali per la gestione del settore; comminava quindi alle società Nogaredo e Cotroipo 1996 l'ammenda di €17,50 a testa.

Il Giudice Sportivo conferiva inoltre mandato alla Segreteria della Delegazione di Cervignano di programmare il recupero della gara.

Avverso la decisione ricorre il Presidente Federale.

Sostiene il Presidente Federale che la decisione non sia corretta e di qui il ricorso proposto ex artt. 31 e 37 C.G.S..

Assume il Presidente Federale che la fattispecie vada inquadrata nell'ambito delle disposizioni di cui agli artt. 53, 54 e 55 N.O.I.F..

Il combinato disposto di tali norme comporta che nella specie sia ravvisabile una rinuncia delle società alla disputa di una gara e conseguentemente le rinunciataria debbono essere sottoposte alle sanzioni previste dall'art. 53 N.O.I.F..

Resiste la Amatori Calcio Codroipo 1996 assumendo quanto segue:

a) innanzitutto si pone in evidenza il modo approssimativo con cui è stato ufficialmente comunicato lo spostamento della gara, provocando di fatto il malinteso iniziale. Infatti tale comunicazione riportata nel Com. Uff. n. 2 non era chiara e visibile ed inoltre inserita nel comunicato della delegazione di Cervignano anziché in quella di Udine che in quel periodo era ancora la delegazione di riferimento del mondo amatoriale. Infatti, tutto ciò che riguardava gli amatori veniva inserito parte nei comunicati di una delegazione e parte nell'altra. La prova di questa comunicazione "poco chiara" è il fatto che l'arbitro stesso, che dipende dalla federazione, si è presentato alla partita all'orario delle 15.30, originariamente fissato;

b) segnala inoltre la Amatori Calcio che quando si era presentata, insieme al direttore di gara al campo di giuoco hanno trovato il terreno occupato da un'altra manifestazione e pertanto è stato interpellato un responsabile della squadra ospitante che, riferendo che l'orario della gara era variato, si rendeva disponibile a trovare una soluzione bonaria vista l'eccezionalità del caso.

Segnala la Amatori che a questo punto si è contattato telefonicamente un referente della F.I.G.C. del Comitato di Udine il quale ha consigliato, sia ai responsabili delle due squadre che al direttore di gara, di effettuare un accordo scritto nel quale entrambe le squadre richiedessero il rinvio della gara a data da destinarsi. Tale circostanza, secondo tale persona, liberava le due squadre e l'arbitro stesso dal presentarsi alle 18,30 per dare inizio alla gara con l'unico impegno di inviare prima possibile via fax, al comitato di pertinenza, la richiesta sottoscritta.

Ritiene la Corte Federale che il ricorso debba essere accolto.

Ed in realtà l'art. 53 N.O.I.F. dispone che "*La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3*"; l'art. 54 inoltre precisa "*Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara e nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara*"; L'art. 55 infine prescrive che "*le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore*".

Le puntuali ed in equivoche disposizioni ora citate comportano da un lato che non siano condivisibili le osservazioni della Amatori Calcio e dall'altro che non possa convenirsi con la decisione del Giudice Sportivo. Questi infatti ha ritenuto erroneamente poter superare la rigorosa prescrizione deducibile dal combinato disposto delle norme sopra riportate secondo il quale qualora le squadre non ottemperino alle indicazioni organizzative dell'orario di inizio delle partite debbano successivamente incorrere nelle sanzione della perdita della partita per 0-3, e la sanzione ulteriore di un punto di penalizzazione in classifica.

Accogliendo il ricorso del Presidente Federale F.I.G.C. riforma la decisione del Giudice Sportivo 7.10.2009 e per l'effetto commina la sanzione nei confronti della Nogaredo di Prato e della Codroipo 1996 della perdita della partita per entrambe di 0-3 con l'ulteriore sanzione della perdita di un punto nella classifica.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo ex artt. 31 e 37 C.G.S come sopra proposto dal Presidente Federale annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge ad entrambe le società la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ed 1 punto di penalizzazione.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Pubblicato in Roma il 26 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete